



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DON LORENZO MILANI**

Viale delle Regioni, 62 - 70132 Bari Tel. 080-5371951  
e-mail [baic812002@istruzione.it](mailto:baic812002@istruzione.it) -  
pec [baic812002@pec.istruzione.it](mailto:baic812002@pec.istruzione.it) -  
C.F. 93403070720 -sito web: [www.donmilanibari.it](http://www.donmilanibari.it)



All'Albo On-line Istituto  
Al Sito Web della scuola  
All'Ins. Anna Lazzari  
Al Fascicolo Personale  
Al Personale Docente e ATA  
All'albo sindacale

**OGGETTO: Nomina del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 47 e 50 del D.Lgs. 81/08.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;  
VISTO il D.Lgs. 165/2001;  
VISTO il Verbale n. 2 del Collegio Docenti dell'11/09/2019;

**DESIGNA**

la docente Ins. Anna Lazzari, nata a Bari il 01/02/1961, **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.**

Nello svolgimento dell'incarico il R.L.S., dovrà:

- Effettuare le necessarie ispezioni, congiuntamente con il R.S.P.P. e il Medico Competente, al fine di individuare e valutare tutti i rischi aziendali e contribuire all'individuazione, programmazione e realizzazione di tutte le misure di prevenzione e protezione;
- Ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- Ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 (32 ore);
- Promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- Fare proposte in merito all'attività di prevenzione;
- Informare il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori, riceve copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto d'ufficio relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Zoraide Cappabianca

---